



COMUNE DI MALFA  
PROVINCIA DI MESSINA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ORIGINALE  COPIA

N. 27

Data 31.7.2017

OGGETTO: "Approvazione regolamento che disciplina le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni all'Ente".

L'anno duemiladiciassette, il giorno Trentuno, del mese di Luglio, alle ore 1515 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo comune, convocato il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione ordinaria con ordine del giorno diramato dal Presidente del Consiglio in data 25.7.2017, Prot. n. 31, sono presenti a seguito di appello nominale:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	VIRGONA MARIO	PRESIDENTE	P	
2	PAINO GIUSEPPE	V.PRESIDENTE	P	
3	RISTUCCIA ALESSIA	CONSIGLIERE	P	
4	FIORDALISI VINCENZA	CONSIGLIERE	P	
5	DI MAIO SONIA	CONSIGLIERE	P	
6	TARANTO GIOVANNI	CONSIGLIERE	P	
7	PIRERA ROBERTO	CONSIGLIERE	P	
8	D'AMICO LORENZO	CONSIGLIERE	P	
9	ISAJA MAURIZIO	CONSIGLIERE		A
10	SIRAGUSANO ROBERTA	CONSIGLIERE	P	

Assegnati: n. 10;

In carica: n. 10;

Presenti n. 9

Assenti n. 1

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: .....

Presiede il sig. Virgona Mario nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta la dott.ssa Silvia Muscolino, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Partecipa pure il Sindaco Dr.ssa Rametta Clara.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale su iniziativa del sindaco avente ad oggetto: "Approvazione regolamento che disciplina le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni all'Ente".

Visto il D.Lgs. 18.8.2000,n.267, che all'art.42,lett. b) attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale l'adozione dei Regolamenti;

Considerato che il Comune di Malfa non dispone di un Ufficio Legale e, pertanto, al fine di assicurare la difesa degli interessi e dei diritti dell'Ente nelle sedi giudiziarie, ha la necessità di conferire incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni iscritti all'Albo Professionale;

Visto lo schema di Regolamento approvato con delibera di G.M. n.55 del 23.6.2017,esecutiva, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale

Vista la Legge 31/12/2012 n.247, recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense";

Visto il D.M. n.55 del 10.03.2014 recante il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";

Visto l'O.A.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

Visto il vigente Statuto comunale;


Visto il D.Lgs.267del 2000 e ss.mm.ii.;


#### PROPONE

- 1) La superiore premessa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 2) Approvare l'allegato " Regolamento che disciplina le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni all'Ente" il cui testo è composto da N.11 articoli."
- 3) Dare atto che il Regolamento approvato entrerà in vigore decorso il 15° giorno dalla sua pubblicazione sull'Albo pretorio On-line del Comune ed avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
- 4) Demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente atto.
- 5) Dare atto che il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare in materia di rappresentanza in giudizio in materia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, comprese eventuali costituzioni di parte civile nei processi penali in cui è parte offesa nonché ogni altra disposizione contrastante od incompatibile con le disposizioni in esso inserite;

Malfa li

IL SINDACO  
Dr.ssa Rametta C.





# **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **INDICE**

**ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione**

**ART. 2 Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune**

**ART. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco e principi generali**

**ART. 4 Iscrizione nell'Elenco**

**ART. 5 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco**

**ART. 6 Condizioni**

**ART. 7 Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio**

**ART. 8 Cancellazione dall'elenco**

**ART. 9 Registro**

**ART. 10 Pubblicità**

**ART. 11 Norme di rinvio**

### **ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del comune di Malfa degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del D.Lgs. n.50/2016 per cui si applica integralmente il D.Lgs. n.50/2016.

### **ART. 2 - Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune**

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa.

La cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore Affari Generali, secondo le modalità di seguito descritte.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

#### **Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**

Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

#### **Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE**

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

#### **Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO**

Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile.

#### **Sezione C - CONTENZIOSO PENALE**

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale.

L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Settore Affari Generali, di Avviso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente e comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Messina. L'elenco così formato avrà valore per tutto il 2015.

Successivamente alla fase istitutiva, Il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione Il comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

### **ART. 3 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco**

Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- || Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- || Godimento dei diritti civili e politici;

Capacità a contrarre con la P.A.

assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori

Comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il comune di Malfa;

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

#### **ART. 4 - Iscrizione nell'Elenco**

L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (max 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati :

- L'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;

- Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;

- L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

- n. codice fiscale e n. partita IVA;

b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell' Elenco a cui si chiede l'iscrizione;

c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Malfa o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato ;

d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato con deliberazione della C.S. 240/2013 secondo quanto previsto all'art. 2 del citato codice e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

e) l'impegno a rendere gratis all' Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio .

f) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato , nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il comune si riserva in oltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione .

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

#### **ART. 5 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco**

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale sulla relazione del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente.

La Giunta Comunale, individua, il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- rotazione
- Assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente ;

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento approvato dall'Ente con deliberazione della C.S. n. 240/2013 la cui inosservanza sarà causa di risoluzione ai sensi dell'art. 2 del citato codice.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso comune.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il comune.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso

#### **ART. 6 - Condizioni**

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n.55/2014 come disposte nel successivo articolo ;
- c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 7 ;
- d) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- e) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente e che dovrà essere allegato all'atto di incarico
- f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo di software di cui si potrà dotare l'Ufficio legale dell'ente .
- g) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
- h) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale
- i) Garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;

#### **ART. 7 - Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio**

Il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato ferma restando la libertà di determinazione della relativa misura, ai sensi dell'art.13 della legge n.247/2012 e non può , essere superiore ad un importo stabilito dai parametri di cui alla tabelle forensi allegate al D.M. n. 55/2014 per ciascuna tipologia di giudizio, diminuito delle seguenti percentuali:

- per cause fino a €.5.200,00 riduzione del 10%;

- per cause tra € 5.201,00 e € 52.000,00 riduzione del 40%;
- per cause tra € 52.001 ed € 520.000 ( e per quelle di valore indeterminato ) riduzione del 50%;
- per cause di valore superiore ad € 520.000 riduzione del 60% sugli importi determinati ai sensi dell'art.6 del D.M. n.55/2014.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso - eccetto il riconoscimento delle spese vive debitamente documentate -, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

Qualora la sentenza favorevole all'ente compensi parzialmente le spese di lite è dovuta per intero la quota del compenso giudizialmente liquidato, mentre sulla quota sulla quale è caduta la compensazione le competenze nella misura ridotta del 30% . E' esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti per le singole fasi di attività. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato e riscosso dalla controparte. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenze. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio.

Il responsabile del settore interessato provvederà all'impegno della spesa, alla adozione di tutti gli atti consequenziali e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.

Su richiesta del professionista, all'atto del conferimento dell'incarico, potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali, in misura non superiore al 60 % del importo presunto indicato in parcella.

#### **ART. 8 - Cancellazione dall'elenco**

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico,
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente;

#### **ART. 9 - Registro**

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un " Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Settore I Affari Generali .

#### **ART. 10 - Pubblicità**

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

Per l'iscrizione nell'elenco, il comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente.

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile del settore Affari Generali, sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal




d.lgs. 33/2013 e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. (sistema PERLA PA).

L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

**ART. 11 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.



COMUNE DI MALFA

PROVINCIA DI MESSINA

**PARERI**

ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito con l'art. 1 della L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

**OGGETTO:** "Approvazione regolamento che disciplina le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni all'Ente".

**SETTORE AMMINISTRATIVO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE  
Malfa, li

Il Responsabile del Settore

F.to Previtera Antonio

**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE  
Nomina temporanea. Determina Sindacale N.30/17.  
Malfa, li

Il Responsabile del Settore

F.to \_\_\_\_\_

OPPURE: Parere non dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.  
Malfa, li

Il Responsabile del Settore

F.to Antonio Previtera

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 94/1991**

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e delle uscite di bilancio,

**SI ATTESTA**

la copertura finanziaria della spesa di cui all'allegata proposta al Cap.  
Nomina temporanea. Determina Sindacale N.30/17.  
Malfa, li

Il Responsabile del Settore

F.to \_\_\_\_\_

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Propone di rinviare, per ulteriori approfondimenti, la trattazione del punto posto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE


Udita la proposta del Presidente;

## DELIBERA



all'unanimità di voti di approvare il rinvio della proposta di deliberazione sopra riportata per ulteriori approfondimenti.

Letto, approvato e sottoscritto


▶ Il Presidente del Consiglio



Il Consigliere Anziano




▶ Il Segretario Comunale




### PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

Data 04-08-2017



▶ L'addetto alla pubblicazione




### ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 04-08-2017, come prescritto dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

Data 31/08/2017




▶ Il Segretario comunale



### La presente deliberazione

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991;
- è divenuta esecutiva il 29-08-2017, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, come prescritto dall' art.12, comma 1 della L.R. n. 44/1991.

Malfa, li 31/08/2017



▶ Il Segretario Comunale

